

PERSONALE

Nessuna perdita di chance per la mancata istituzione delle posizioni organizzative

Nessun risarcimento per perdita di chance può vantare il dipendente pubblico nei confronti dell'amministrazione che non abbia istituito le posizioni organizzative, previste dalla contrattazione collettiva. Così la [Corte di cassazione con la sentenza n. 12556/2017](#) depositata ieri ha accolto il ricorso di un'azienda sanitaria ribaltando il giudizio di merito sulla vicenda e cassando senza rinvio la sentenza di appello.

Atto costitutivo del diritto

Infatti, secondo la Cassazione, l'istituzione delle posizioni organizzative è atto costitutivo delle stesse e non ricognitivo di un obbligo incondizionato imposto alle pubbliche amministrazioni, che al contrario - proprio in base alle norme contrattuali - mantengono in materia un ampio margine di apprezzamento. Le norme dei contratti collettivi non attribuiscono, quindi, alcun diritto specifico al dipendente che eserciti mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita.

Origine normativa

Le posizioni organizzative sono istituite da cui ha dato vita la contrattazione collettiva per consentire il riconoscimento anche retributivo di mansioni svolte di fatto con impiego di specifiche professionalità. Un riconoscimento che sottosta a diverse regole tra cui quello della verifica periodica dell'attività svolta dal dipendente cui sia attribuita la posizione e dell'utilità di mantenerla nell'interesse dell'amministrazione che l'ha riconosciuta. La Cassazione rigetta l'interpretazione fatta dal ricorrente che sosteneva sussistere un obbligo cogente per l'amministrazione a istituire tali posizioni. Al contrario, sottolineano i giudici di legittimità, l'amministrazione è libera di procedervi o meno, anche per rispettare gli equilibri di bilancio che è tenuta a rispettare.

Sussistenza del danno

La Cassazione ribadendo principi espressi in precedenza esclude che si realizzi una perdita di chance in caso di mancata istituzione da parte della Pa di posizioni organizzative. Ricordano i giudici che un indiscriminato obbligo di istituzione interferirebbe oltre che con l'autonomia dell'ente anche con i vincoli di bilancio che è tenuto a rispettare. La perdita di chance si può prospettare, quindi, solo se la posizione è stata istituita e il dipendente pubblico lamenta la mancata attribuzione. Appunto, non la mancata istituzione, che invece il lavoratore dell'azienda sanitaria inquadrava come un obbligo per la parte pubblica firmataria dell'accordo collettivo di lavoro. Quindi il diritto del dipendente a percepire l'indennità di posizione organizzativa scatta solo dall'istituzione della posizione organizzativa cui aspira e che gli venga negata.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/05/2017

Autori: Paola Rossi